



ABRUZZO

Comitato Regionale Abruzzo
Via Lanciano snc, 67100 L'Aquila, IT
Centralino telefonico 086242681
Email segreteria.abruzzo@lnd.it
PEC lndabruzzo@pec.it
Web abruzzo.lnd.it

Stagione Sportiva 2026-2027

COMUNICATO UFFICIALE N.4

del 9 Luglio 2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGNORI AVVOCATI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 9.7.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. GIAMPIERO PLANAMENTE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO, PER:

A) LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., DALL'ART. 39 LETT. FC) ED FE) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DAL PUNTO 2) DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELL'11.7.2025 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 17.7.2025 DEL SETTORE TECNICO PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025 - 2026, OMESSO DI AFFIDARE IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA MILITANTE NEL GIRONE B DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI AD UN TECNICO IN POSSESSO DELL'ABILITAZIONE DI CUI ALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; NONCHÉ ANCORA PER AVERE LO STESSO, DAL 31.10.2025, OMESSO DI AFFIDARE IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA MILITANTE NEL GIRONE A DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI AD UN TECNICO IN POSSESSO DELL'ABILITAZIONE DI CUI ALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO;

B) LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., DAGLI ARTT. 26 QUATER E 39 LETT. FC) E FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DAL PUNTO 2) DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELL'11.7.2025 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025 - 2026, AFFIDATO IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE E DI ALLENATORE DEI PORTIERI DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA MILITANTE NEL GIRONE B DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI AI SIGG.RI FLAVIANO DI PIETRO E LUIGI DI PIETRO; NONCHÉ PER AVERE LO STESSO AFFIDATO DAL MESE DI OTTOBRE 2025 IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE E DI ALLENATORE IN SECONDA DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA MILITANTE NEL GIRONE A DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI AI SIGG.RI ARMANDO SBEI ED ELIA

FIRMINO, NONOSTANTE GLI STESSI FOSSERO TUTTI SPROVVISTI DELLA QUALIFICA DI TECNICO DI CUI ALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO;

C) LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025 – 2026, AFFIDATO IL RUOLO ED I COMPITI DI MASSAGGIATORE DELLE SQUADRE DELLA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA MILITANTI NEL GIRONE B DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI E NEL GIRONE A DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI AI SIGG.RI CRISTIANO ANTONIONI E SERGIO RASICCI, NONOSTANTE GLI STESSI FOSSERO SPROVVISTI DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SANITARIO DI CUI ALL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO;

- DEL SIG. FLAVIANO DI PIETRO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39 LETT. FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025 - 2026, SVOLTO IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO MILITANTE NEL GIRONE B DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI PUR ESSENDO SPROVVISTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO DI CUI ALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO;

- DEL SIG. LUIGI DI PIETRO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DAGLI ARTT. 26 QUATER E 39 LETT. FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025 - 2026, SVOLTO IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE DEI PORTIERI DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO MILITANTE NEL GIRONE B DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI PUR ESSENDO SPROVVISTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO DI CUI ALL'ART. 26 QUATER DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO;

- DEL SIG. ARMANDO SBEI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39 LETT. FC) ED FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE LO STESSO, DAL MESE DI OTTOBRE 2025, SVOLTO IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO MILITANTE NEL GIRONE A DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI PUR ESSENDO SPROVVISTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO DI CUI ALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO;

- DEL SIG. ELIA FIRMINO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39 LETT. FC) ED FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE LO STESSO, DAL MESE DI OTTOBRE 2025, SVOLTO IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE IN SECONDA DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO MILITANTE NEL GIRONE A DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI PUR ESSENDO SPROVVISTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO DI CUI ALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO;

- DEL SIG. CRISTIANO ANTONIONI, ALL'EPOCA DEI FATTI COLLABORATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLE GARE VALFINO CALCIO – A.S.D.

C.U.N.4 del 9.07.2026

TORTORETO DEL 27.10.2025, ROSETANA CALCIO – A.S.D. TORTORETO DEL 24.11.2025 ED F.C. NOTARESCO – A.S.D. TORTORETO DEL 7.2.2026, SVOLTO IL RUOLO ED I COMPITI DI MASSAGGIATORE DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO MILITANTE NEL GIRONE A DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI, NONOSTANTE FOSSE SPROVVISTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SANITARIO DI CUI ALL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO;

- DEL SIG. SERGIO RASICCI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. TORTORETO – MARTINSICURO 1964 DEL 9.11.2025, SVOLTO IL RUOLO ED I COMPITI DI MASSAGGIATORE DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO MILITANTE NEL GIRONE B DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI NONOSTANTE FOSSE SPROVVISTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SANITARIO DI CUI ALL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO PER LA RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI GIAMPIERO PLANAMENTE, FLAVIANO DI PIETRO, LUIGI DI PIETRO, ARMANDO SBEI, ELIA FIRMINO, CRISTIANO ANTONIONI E SERGIO RASICCI COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.

Con nota del 19.6.2026, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 9.7.2026, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All'udienza partecipava il rappresentante della Procura Federale il quale, dopo breve discussione, chiedeva riconoscersi le responsabilità dei soggetti deferiti ed applicarsi le seguenti sanzioni: mesi nove di inibizione al Presidente Giampiero Planamente; mesi sei di inibizione ai tesserati Flaviano Di Pietro, Luigi Di Pietro, Armando Sbei, Elia Firmino; mesi due di inibizione al tesserato Cristiano Antonioni; mesi uno di inibizione al tesserato Sergio Rasicci e ammenda di € 800,00 nei confronti della società, come da richiesta scritta acquisita in atti, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le responsabilità contestate risultano *per tabulas* e, in ogni caso, gli incolpati non hanno spiegato alcuna difesa in relazione alle contestazioni mosse, con ciò ammettendo di non avere argomenti a sostegno di una loro estraneità ai fatti addebitati.

Quanto alle sanzioni da adottare, il Tribunale ritiene equo infliggere le sanzioni di cui al dispositivo anche in considerazione della natura delle dette contestazioni e della categoria di appartenenza, tenuto conto che le società dilettantistiche, quale quella di cui si tratta, trovano sostegno nel volontariato non potendo disporre di mezzi economici comunque necessari per svolgere di tutte le loro attività.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della F.I.G.C.-L.N.D. ritiene equo infliggere al Presidente Giampiero Planamente la sanzione dell'inibizione di mesi sei (6); ai tesserati Flaviano Di Pietro, Luigi Di

C.U.N.4 del 9.07.2026

Pietro, Armando Sbei ed Elia Firmino la sanzione dell'inibizione di mesi tre (3), al tesserato Cristiano Antonioni la sanzione dell'inibizione di mesi uno (1), al tesserato Rasicci Sergio la sanzione dell'inibizione di giorni quindici (15) e alla società A.S.D. Tortoreto l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

I relatori
F.to in originale
Avv. Massimiliano Di Scipio
Avv. Andrea Marino

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGNORI AVVOCATI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 9.7.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

DEFERIMENTO:

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. UNITED L'AQUILA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. SICRE CONTRERAS ALVARO, COME RIPORTATI NEL SEGUENTE CAPO DI INCOLPAZIONE CONTENUTO NELLA COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI NOTIFICATA:

"SIG. SICRE CONTRERAS ALVARO ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD UNITED L'AQUILA ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA:

- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO ALL'ART. 40, COMMA 5, DELLE N.O.I.F. PER AVERE LO STESSO, IN DATA 6.10.2026 ED IN OCCASIONE DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ A.S.D. UNITED L'AQUILA, SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE NELLA QUALE HA RIPORTATO IN MANIERA NON VERIDICA CHE NON È MAI STATO TESSERATO PER SOCIETÀ AFFILIATE A FEDERAZIONI ESTERE".

Con nota del 19.6.2026, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale la società sopra specificata, per rispondere della contestazione ad essa ascritta. Con atto regolarmente notificato a mezzo p.e.c., veniva contestata al soggetto deferito la detta violazione e veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 9.7.2025, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All'udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, il quale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l'affermazione della responsabilità del soggetto deferito, chiedendo l'applicazione nei confronti del medesimo della sanzione di € 666,00 ammenda, come da richiesta scritta acquisita in atti.

Per la società compariva il Presidente assistito dal suo legale di fiducia, i quali hanno ammesso le responsabilità della società, giustificando il mancato perfezionamento del procedimento di patteggiamento per una mera omissione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il Tribunale che, alla luce dell'ammissione di responsabilità del soggetto deferito, sia equo applicare nei confronti della società la sanzione di € 300,00 così determinata applicando l'attenuante di cui all'art. 13 C.G.S. concedibile in virtù della natura sicuramente filantropica della società stessa, la quale, in mancanza di risorse economiche e di una struttura adeguata, permette di svolgere attività sportiva a giovani immigrati ed a giovani calciatori locali.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della F.I.G.C.-L.N.D. ritiene infligge alla società A.S.D. United L'Aquila la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al soggetto deferito.

I relatori
F.to in originale
Avv. Massimiliano Di Scipio
Avv. Andrea Marino

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 09/07/2026.

Il Segretario
Maria Laura Tuzi

Il Presidente
Concezio Memmo